

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio BIANCHI, Sergio RETROSI, Valerio PASSERI e delle società A.S.D. CHAMPIONS ALATRI e A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio BIANCHI, tesserato quale calciatore per la società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 63 delle N.O.I.F., arbitrato senza alcun titolo e/o autorizzazione del competente Comitato Regionale la gara tra Anagni-Ferentino disputata in data 06 gennaio 2015 nell'ambito del torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti organizzato dalla A.S.D. CHAMPION ALATRI, che si è svolto ad Anagni in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi competenti;

Sergio RETROSI, Dirigente della società A.S.D. CHAMPION ALATRI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all'art. 2.6 del C.U. n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2014/2015, per aver organizzato il torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti che si è svolto ad Alatri nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2015, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale;

Valerio PASSERI, Presidente della società A.S.D. CHAMPION ALATRI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all'art. 2.6 del C.U. n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2014/2015, per aver organizzato il torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti che si è svolto ad Alatri nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2015, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale;

A.S.D. CHAMPION ALATRI, per responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni addebitate rispettivamente al proprio Presidente e al proprio Dirigente;

A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni addebitate al calciatore Fabio BIANCHI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio BIANCHI, dal Sig. Sergio RETROSI, dal Sig. Valerio PASSERI in proprio e nell'interesse della società A.S.D. CHAMPION ALATRI in qualità di Presidente e di Legale Rappresentante e dalla Società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, nella persona di Adriano VENZELINI in qualità di Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 2 giornate di squalifica per il Sig. Fabio BIANCHI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Sergio RETROSI, 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Valerio PASSERI, € 800,00 di ammenda per la società A.S.D. CHAMPION ALATRI ed € 150,00 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio